



Prot. N. 70612/ 2011

Determinazione n. 2529 del 21/09/2011

OGGETTO: NATURAMBIENTE S.R.L. - DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI LOC. CÀ GUGLIELMO - CAGLI (PU) - AUTORIZZAZIONE AL PROGETTO DI CHIUSURA, RICONFIGURAZIONE E RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO PER SOTTOCATEGORIA DELL'IMPIANTO DI DISCARICA. D.LGS.N. 152/06 TITOLO III BIS - ART.29 - NONIES AIA - DGRM N.1547 DEL 05.10.2009. MODIFICHE NON SOSTANZIALI.

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3 - AMBIENTE, AGRICOLTURA,
PROCEDURE RELATIVE ALLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA**

Visto, il documento istruttorio, parte integrante della presente determinazione, predisposto dalla P.O. 4.3.3 - "Tutela e risanamento delle acque - Gestione e prevenzione rifiuti con il quale si propone di approvare la *richiesta di chiusura, riconfigurazione morfologica, ripristino ambientale e rimodellamento morfologico per sottocategoria, della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Guglielmo di Cagli (PU) - modifiche non sostanziali ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/2006) e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009*), e, sempre mediante il presente atto, di approvare le seguenti ed ulteriori *modifiche non sostanziali: edificazione di una diversa piattaforma di stoccaggio per il campionamento dei rifiuti conferiti, dislocazione di nuovi punti di monitoraggio, copertura giornaliera con l'ausilio di specifiche tipologie di rifiuti utilizzate mediante operazione D1 (deposizione sul suolo o nel suolo) in luogo della precedente operazione R5*, a favore della Ditta:

Ragione Sociale: **Naturambiente S.r.L**

P.IVA/CF: **02420150415**

Sede legale e amministrativa: **Via dei Canonici, 144**

Sede impianto: **Cà Guglielmo di Cagli (PU)**

Determinazione n. 2529 del 21/09/2011

Visti

1. **la Deliberazione N. 39 del 13 febbraio 2009** avente ad oggetto: DITTA NATURA SRL DI CAGLI. - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 208 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - LEGGE REGIONALE n. 28/1999, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI CHIUSURA, RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO E RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITA' CA' GUGLIELMO DI CAGLI (PU);
2. **la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 277 del 30 luglio 2009**, avente ad oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO, LA COMUNITA' MONTANA AMBITO 2B, IL COMUNE DI CAGLI E LA SOCIETA' MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. PER IL PIANO DI CHIUSURA DELL'IMPIANTO DI DISCARICA DI CA' GUGLIELMO IN COMUNE DI CAGLI (PU) – ARTICOLO 178, COMMA 4, PARTE IV D.L.GS 3 APRILE 2006, N. 152.
3. **la Determinazione n. 296 del 08/02/2010** avente ad oggetto: ART. 210 D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152. DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOC. CA' GUGLIELMO DI CAGLI (PU). MODIFICA DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI CHIUSURA, RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO E RIPRISTINO AMBIENTALE;
4. **la Determinazione n. 1786 del 07/07/2010** **avente ad oggetto: NATURA SRL. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' GUGLIELMO, COMUNE DI CAGLI (PU). (DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 E S.M.I. - DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 - L.R. 7/04 - L.R. 6/07)**, la quale incorporava ed integrava le predette autorizzazioni enumerate ai punti 1), 2) e 3);
5. **la Determinazione n. 3511 del 20 dicembre 2010**, avente ad oggetto: ARTICOLO 29 – TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/06 E S.M.I. – ARTICOLO 213 DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI VARIANTE NON SOSTANZIALE. DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI “CA' GUGLIELMO DI CAGLI (PU) NATURA S.R.L.
6. **la Determinazione n. 3632 del 23/12/2010** avente ad oggetto: VOLTURAZIONE RILASCIATA A DITTA NATURAMBIENTE S.R.L. "DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI - CA' GUGLIELMO DI CAGLI (PU). DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 – TITOLO III BIS – ARTICOLO 29 BIS - DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N° 36.

La Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004;

La Legge Regionale n. 6/2007;

Determinazione n. 2529 del 21/09/2011

La Legge Regionale n. 24 del 12 ottobre 2009 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati);

Ritenuto

- per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente provvedimento;
- di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni altro caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali più restrittive, che dovessero intervenire in materia;
- che la Determinazione n. 1786 del 07/07/2010 (autorizzazione integrata ambientale) della discarica per rifiuti non pericolosi di Ca' Guglielmo di Cagli, ha integrato e sostituito le precedenti principali autorizzazioni ambientali (*Determina Dirigenziale n. 3632 del 25 ottobre 2006, Deliberazione di Giunta Provinciale n. 335 del 23 settembre 2005, Deliberazione N. 39 del 13 febbraio 2009 Deliberazione di Giunta Provinciale n. 277 del 30 luglio 2009, Determinazione n. 296 del 08/02/2010*), le quali, dal 7 luglio 2010, hanno automaticamente cessato di costituire atti autonomi potendo così dispiegare la loro efficacia nel più esteso contesto istruttorio dell'autorizzazione integrata e ciò in virtù dell'enunciato di cui al comma 11, lettera 29 - quater, Titolo III bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*"le autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto, le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali"*).
- che le Determinazioni n. 3511 del 20 dicembre 2010 e n. 3632 del 23 dicembre 2010 si sono altresì amministrativamente inserite in qualità di *varianti non sostanziali* della summenzionata Determinazione n. 1786 del 07/07/2010, costituendo *atti amministrativi successivi* ovvero provvedimenti distinti i quali hanno prodotto variazioni concretamente percepibili nell'ambito gestionale della discarica.

Visto

- la nota Prot. n. 86450 del 22/12/2010 ad oggetto: *"Art. 29 ter del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i – Art. 213 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti \variante non sostanziale"* mediante la quale si trasmetteva l'istanza e la relativa documentazione tecnico - amministrativa, elencate in allegato;

Determinazione n. 2529 del 21/09/2011

- il documento d'istanza denominato: "Articolo 29 – ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Articolo 213 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Autorizzazione integrata ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti/variante sostanziale/variante non sostanziale "con la quale veniva richiesta l'autorizzazione di che trattasi;

- il documento attestante l'avvenuto versamento, da parte della Ditta Naturambiente s.r.l. di Pesaro, Via dei Canonici, n. 144 degli ONERI ISTRUTTORII ammontanti ad € 700,00 (settecento) ad Iscrizione: "Oneri istruttori D.Lvo 152/06 – Gestione rifiuti – CAP 7840/4E. Variazione non sostanziale discarica Cà Guglielmo – Cagli;

- che la Società Naturambiente s.r.l. presentava, in data 19 maggio 2011, una seconda comunicazione di variante non sostanziale, avente ad oggetto: "Art. 29 – ter del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti di smaltimento di rifiuti – Variante non sostanziale" accompagnata dalla documentazione ivi elencata (riportata in ALLEGATO ELENCO ELABORATI ed INTEGRALMENTE ALLEGATA alla presente Determinazione): **1) Istanza; 2) relazione tecnica e previsionale con descrizione dettagliata delle modifiche progettate all'A.I.A. n. 1786 del 07/07/2010 e degli impatti ambientali nel complesso IPPC a modifica avvenuta. Come previsto dal punto 1.3 dell'allegato I della delibera di Giunta Regionale n. 1547 del 05.10.2010 e dal punto 4.3 dell'allegato A della delibera di G.P. n. 417 del 20.11.2009 – Naturambiente s.r.l., 3) Allegato 1 – Planimetria generale ingresso discarica; 4) Allegato 2. Planimetria dettagliata piattaforma di controllo di rifiuti; 5) Allegato 3. Planimetria dei nuovi punti di monitoraggio; 6) Allegato 4. Planimetria punti di monitoraggio; 7) Copia di attestazione di versamento del costo relativo alle spese di istruttoria;**

il documento attestante l'avvenuto secondo (2°) versamento, da parte della Ditta Naturambiente s.r.l. di Pesaro, Via dei Canonici, n. 144 degli ONERI ISTRUTTORII ammontanti ad € 700,00 (settecento) ad Iscrizione: "Oneri istruttori. D.Lvo 152/06 – Gestione rifiuti – CAP 7840/4E. Discarica di Cà Guglielmo Variante non sostanziale maggio 2011;

- che l'impianto in oggetto risulta in linea con i criteri di ordine impiantistico e gestionale dettati dalle norme in vigore e, nello specifico, con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con il Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale) del medesimo decreto (ex Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59) ed il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 , leggi che risultano organicamente

Determinazione n. 2529 del 21/09/2011

interconnesse in base ai contenuti dell'articolo 29 – bis, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerato

- di dover subordinare la presente Determinazione alle condizioni e limitazioni indicate nel dispositivo che segue;
- che le prescrizioni previste nel presente atto si contemperano con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (articolo 22 del Decreto Legislativo n° 22/97) e con il Piano Operativo Provinciale da questo discendente;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36 (Supplemento Ordinario n° 40 alla Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n° 59), in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche, e, nella fattispecie, i “requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica”;
- il medesimo Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e, nella fattispecie, l'articolo 17 (disposizioni transitorie e finali) il quale, al comma 4 enuncia che “ con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di **adeguamento**, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi” e che sulla base della legge ivi menzionata, la discarica di Cà Guglielmo di cagli (PU) ha doverosamente applicato i criteri di adeguamento i quali risultano oggi implementati nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1786 del 7 luglio 2010 per il principio di equipollenza, sancito all'articolo 29 – bis (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), comma 3, del Decreto Legislativo 152/06 secondo il quale: *“Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”*.

Visti:

l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Determinazione n. 2529 del 21/09/2011

- gli articoli 7 e 12 del Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della G.P. n° 420 del 17/11/1998, concernenti rispettivamente, la responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi;
- l'articolo 56 dello Statuto di questa Amministrazione Provinciale concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di servizio;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);
- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: "il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera 1 – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;.
- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto "*Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 29006, n. 152)*";
- l'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241;
- la Legge 11 febbraio 2005, n° 15 "Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";
- visto lo Statuto dell'Ente;

Determinazione n. 2529 del 21/09/2011

Ritenuto di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

DETERMINA

1) di autorizzare, mediante il presente atto, le **modifiche non sostanziali** riportate nel presente documento istruttorio consistenti nella *richiesta di chiusura, riconfigurazione morfologica, ripristino ambientale e rimodellamento morfologico per sottocategoria della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Guglielmo di Cagli (PU) - modiche non sostanziali ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/2006) e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009*, e, sempre mediante il presente atto, di **autorizzare le seguenti ed ulteriori modifiche non sostanziali:** *edificazione di una diversa piattaforma di stoccaggio per il campionamento dei rifiuti conferiti, dislocazione di nuovi punti di monitoraggio, copertura giornaliera con l'ausilio di specifiche tipologie di rifiuti utilizzate, mediante operazione D1 (deposizione sul suolo o nel suolo) in luogo della precedente operazione R5*, a favore, oggi, del soggetto di seguito specificato:

Ragione Sociale: **Naturambiente S.r.L**

P.IVA/CF: **02420150415**

Sede legale e amministrativa: **Via dei Canonici, 144**

Sede impianto: **Cà Guglielmo di Cagli (PU)**

2) di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è il Capo Ufficio 4.3.3.1 Dott. Massimo Baronciani della P.O. 4.3.3 e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso la stessa struttura;

3) della presente Determinazione, viene data comunicazione al soggetto interessato, all'ARPAM, alla Regione Marche e, per quanto riguarda questo ente, copia al Comando di Polizia Provinciale e l'originale viene trasmesso al competente Ufficio;

4) di rappresentare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Determinazione n. 2529 del 21/09/2011

Dirigente Servizio 4.3
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA

MB/mb

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro,

ALLEGATI alla Determinazione Dirigenziale n. 2529 del 21/09/2011

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed il Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - discariche di rifiuti";
- la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e, nella fattispecie, l'articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;
- la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n. 639 del 03/04/2002 "Leggi Regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate.";
- la Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 (modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 - Disposizioni in materia

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

ambientale e rete natura 2000 – B.U.R. Marche n. 55 del 21 giugno 2007), mediante la quale si provvedeva alla trasmissione delle competenze alle Province con l'articolo 14 (modifica alla Legge Regionale 28/1999): “l'articolo 25 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) è sostituito dal seguente: Articolo 25 (Procedure in materia ambientale) 1. Le competenze riguardanti i progetti di cui alla presente legge la cui approvazione è conferita alla Provincia comprendono la valutazione di impatto ambientale di cui alla Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, nella fattispecie, il Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale)”;

- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);

- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

- l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: “*il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera 1 – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate*”.

- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto “*Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*” (oggi Titolo III – bis - Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.);

- l'Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, il quale ha fornito le definizioni di *modifica*, *modifica sostanziale*, e *impianto* e, desunte dal precedente (ora abrogato) Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59: a) **modifica dell'impianto** (una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente); b) **modifica sostanziale** (una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'Autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare per ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa); c) **impianto** (l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento);

- che il medesimo Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, esplicita, con ulteriore grado di dettaglio, i concetti di **modifica sostanziale e non sostanziale**, contemplando, per le **modifiche non sostanziali**, la sola

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

comunicazione da parte dello stesso gestore, a seguito della quale l'Autorità competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione;

- che oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è tutto il complesso produttivo, sia che le attività del complesso siano incluse nell'Allegato I sia che all'interno del complesso siano presenti, oltre che attività IPPC, anche attività non rientranti tra quelle del suddetto Allegato I;

Considerato,

- che con la Delibera di Giunta Provinciale n. 39 del 13 febbraio 2009 con oggetto: " Ditta Natura S.r.L. di Cagli – Autorizzazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni – Legge Regionale 28 ottobre 1999, n. 28 e s.m.i." era stato approvato il progetto di chiusura, rimodellamento morfologico e ripristino ambientale della discarica di Cà Guglielmo;

- che nel contesto del suddetto rimodellamento, essendosi trattato di un impianto in fase di esaurimento, si era reso necessario un adeguato recupero ambientale per cui era stata proposta una riprofilatura morfologica di tutta l'area, prevedendo di riempire il tratto da riprofilare anche con rifiuti e determinando così un maggiore volume utilizzabile, **pari a 41.115 mc.;**

- che il 4 agosto 2010 era stato sottoscritto il protocollo d'Intesa per il Piano di chiusura della discarica fra la Provincia di Pesaro – Urbino, la Comunità Montana Ambito 28 di Cagli e la Società Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro, approvato con Delibera Provinciale n. 277 del 30 luglio 2010, ove si evidenziava che il Piano Finanziario approvato, a causa delle necessità di garantire costi di chiusura e post – esercizio particolarmente onerosi, determinava una tariffa media minima particolarmente elevata;

- che per favorire la capacità di accoglimento delle volumetrie previste e preventivamente autorizzate, la discarica venisse utilizzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi con la precipua finalità di attuare il Piano di Chiusura in adeguamento al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, segnatamente per ciò che concerne l'integrale completamento della costituzione dell'apposito Fondo di Ripristino Discarica e gestione Post – Esercizio;

- che per l'attuazione del suddetto piano di chiusura era stata individuata la ditta Gima S.p.A. in veste di interlocutrice preferenziale;

- che l'ingresso dei rifiuti speciali era stato condizionato dal riconoscimento della sottocategoria di discarica, ove la sottocategorizzazione implicava l'adozione di particolari forme di cautela e che a tale proposito veniva presentata la documentazione ritenuta necessaria alla individuazione della "*sottocategoria per discarica di rifiuti non pericolosi di tipo a), discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile*", di cui al Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 nonché la documentazione relativa alle nuove procedure gestionali conseguenti, discusse nel tavolo tecnico del 17 settembre 2010;

- che tale riconoscimento della sottocategoria della discarica risultava formalizzato mediante rilascio della **Determinazione n. 3511 del 20 dicembre 2010**, avente ad oggetto: ARTICOLO 29 – TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/06 E S.M.I. – ARTICOLO 213 DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI VARIANTE NON SOSTANZIALE. DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI "CA' GUGLIELMO DI CAGLI (PU) NATURA S.R.L.

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

- che la documentazione tecnica, a suo tempo constava dei seguenti elaborati (parte ora organica ed interconnessa dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 1786 del 07/07/2010):

1. *Relazione tecnica e previsionale con descrizione dettagliata delle modifiche progettate, all'A.I.A. n. 1786 del 7 luglio 2010 e degli impatti ambientali del complesso IPPC a modifica avvenuta. Come previsto dal punto 1.3 dell'Allegato I della Delibera di Giunta Provinciale n. 1547 del 5 ottobre 2009 e dal punto 4.3 dell'Allegato A della Delibera di Giunta Provinciale m. 417 del 20 novembre 2009 – Natura s.r.l.;*

2. *valutazione del rischio, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 (sottocategoria per discarica di rifiuti non pericolosi di tipo "a", discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile) – Econord s.r.l.;*

3. *"procedura per la valutazione della pericolosità dei rifiuti contenenti idrocarburi" – Dott. Chimico Enrico Minelli – Coopprogetti;*

4. *"utilizzo di rifiuti come materiale di ricopertura ed ingegneria per discarica per rifiuti non pericolosi" – Econord Ambiente s.r.l.;*

5. *"piattaforma di stoccaggio provvisorio per il campionamento dei rifiuti conferiti. Relazione tecnico – illustrativa" – Per. Ind. Augusto Albini – Coopprogetti;*

6. *"piattaforma di stoccaggio provvisorio per il campionamento dei rifiuti conferiti. Planimetria e particolari" – Per. Ind. Augusto Albini – Coopprogetti;*

7. *"valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 (sottocategoria per discarica di rifiuti non pericolosi di tipo "a", discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile). Integrazione" – Econord Ambiente s.r.l.;*

8. *Piano di gestione operativa aggiornato al 15 settembre 2010*

la nota. Prot. n. 86450 del 22/12/2010 ad oggetto: "Art. 29 ter del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i – Art. 213 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti \variante non sostanziale" mediante la quale si trasmetteva l'istanza e la relativa documentazione tecnico – amministrativa, elencate in allegato;

- il documento d'istanza denominato: "Articolo 29 – ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 –Articolo 213 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Autorizzazione integrata ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti/variante sostanziale/variante non sostanziale "con la quale veniva richiesta l'autorizzazione di che trattasi;

- Che, dall'esame del nuovo "Progetto di chiusura, riconfigurazione morfologica e ripristino ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Cà Guglielmo di Cagli – rimodellamento morfologico per sottocategoria" compendiato nel

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

documento (allegato alla presente Determina) e denominato: **RELAZIONE TECNICA E PREVISIONALE CON DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MODIFICHE PROGETTATE, ALL'A.I.A. N. 1786 DEL 7 LUGLIO 2010 E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DEL COMPLESSO I.P.P.C. A MODIFICA AVVENUTA (3 dicembre 2010)** come previsto dal punto 1.3 dell'allegato 1 della delibera di Giunta Regionale n. 1547 del 5 ottobre 2009 e dal punto 4.3. dell'allegato A della delibera di G.P. n. 417 del 20 novembre 2009), si evidenzia la seguente

-

- sintesi prescrittiva

-

- 1) il presente progetto, rispetto al precedente autorizzato, prevede una riconfigurazione morfologica dell'area di discarica, propedeutica alla realizzazione del capping finale, ove il rimodellamento previsto risulterà eseguito tramite **l'abbancamento di ulteriori 23.750 mc.** di rifiuti senza intaccare od alterare in alcun modo il reinserimento dell'area nella matrice ambientale circostante, determinando un volume totale della discarica, pari a 385.827 mc.;
- 2) il rimodellamento morfologico non interesserà la zona collocata ad est della discarica (da tempo esaurita) ma riguarderà esclusivamente, il corpo discarica attualmente soggetto a coltivazione dei rifiuti;
- 3) il progetto non deve prevedere occupazione ulteriore di suolo;
- 4) i volumi aggiuntivi devono essere confinati al di sopra dell'attuale corpo discarica, all'interno del perimetro delle piazzole di discarica;
- 5) in relazione alle potenziali **emissioni in atmosfera**, le stesse dovranno risultare ridotte in quanto: **1)** la discarica è dotata di un impianto di captazione del biogas che impedisce la dispersione del biogas medesimo prodotto dai processi di degradazione interessanti i rifiuti; **2)** la tipologia alla quale appartiene la discarica (*sottocategoria di tipo "a" per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile*) impone l'accettazione di soli rifiuti speciali provenienti da processi inorganici con caratteristiche aventi contenuto considerevolmente minore di sostanza organica rispetto ai rifiuti solidi urbani conferiti nel passato; **3)** l'applicazione dell'IRDP (indice respirometrico dinamico) deve assicurare un elevato controllo del tenore di organico nei rifiuti accettati al fine di garantirne la stabilità nel tempo dopo la collocazione nella discarica; **4)** la "Valutazione del rischio" all'uopo elaborata ed allegata alla richiesta di sottocategoria impone che eventuali gas (intesi come metano e biossido di carbonio), qualora emessi dalla discarica, non comportino in alcun modo un rischio per la salute umana qualora si verificasse un'avaria all'impianto di captazione;
- 6) il progetto approvato prevede l'installazione di una nuova pesa a ponte con portata complessiva di 800 (ottocento) quintali ed una lunghezza pari a 18 (diciotto) metri;
- 7) il presente progetto prevede l'aggiornamento del Piano Finanziario e del Piano di Gestione Operativa;
- 8) con riferimento al Piano di Gestione Operativa si è provveduto ad aggiornare le procedure operative PO 01 (procedura convenzione per lo smaltimento dei rifiuti), PO 02 (Verifica di conformità dei rifiuti) e PO 03 (Modalità di accettazione dei rifiuti in discarica e verifiche in loco);
- 9) che con riferimento al punto 6 della **RELAZIONE TECNICA E PREVISIONALE CON DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MODIFICHE PROGETTATE, ALL'A.I.A. N. 1786 DEL 7 LUGLIO 2010 E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DEL COMPLESSO I.P.P.C. A MODIFICA AVVENUTA (3 dicembre 2010)**, la "non sostanzialità delle modifiche (articolo 5 del decreto Legislativo 152/06 e Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009) risulta così riassunta:
 - a) *Le modifiche progettate non determinano alcun aumento significativo della capacità produttiva, riguardando solo il 6,5% della volumetria totale della discarica.*

In particolare, si richiede un aumento volumetrico (23.750) al di sotto del valore della soglia stessa (25.000 mc.).

- b) In base all'allegato VIII del Decreto Legislativo 152/06, tale impianto rientra fra quelli di cui al punto 5.4 – discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti.

10) Le emissioni gassose e la produzione del percolato legate all'impianto IPPC considerato, non subiscono aumenti, né determinano impatti significativi sull'ambiente o sulla salute umana, come dimostrato nella "Valutazione del Rischio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.M. 3 agosto 2005 (Sottocategoria per discarica di rifiuti non pericolosi di tipo "a", discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile), presentata.

11) che con riferimento al punto 7 della **RELAZIONE TECNICA E PREVISIONALE CON DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MODIFICHE PROGETTATE, ALL'A.I.A. N. 1786 DEL 7 LUGLIO 2010 E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DEL COMPLESSO I.P.P.C. A MODIFICA AVVENUTA (3 dicembre 2010)**, titolato "**Descrizione della A.I.A. soggetta a modifica**", l'Autorizzazione Integrata Ambientale in essere per la discarica di Cà Guglielmo di cagli (PU), ovvero la Determina Provinciale n. 1786 del 7 luglio 2010, in seguito all'avvenuta richiesta di modifiche non sostanziali, si ritiene aggiornata nei seguenti punti, con riferimento all'allegato "A" – rapporto Istruttorio Integrato:

a) **Punto 1 (scheda informativa e dati generali)**: La ragione sociale del titolare dell'autorizzazione diviene Naturambiente s.r.l. con sede legale in Via dei canonici, 144 – 61100 Pesaro (PU) e C.F./P. IVA/ Reg. Imprese PU 02420150415;

b) la capacità totale della discarica, intesa quale volume utile di riferimento, diviene pari a 385.827 mc;

c) **Punto 2.1. (Sequenza cronologica e cronistoria autorizzativi dell'impianto)**: esclusivamente a cura dell'organo competente;

d) **Punto 2.2. (Volumi autorizzati)**: risulta aggiunta una riga alla tabella, relativamente ai 23.750 mc. per i quali è stata richiesta la presente autorizzazione;

e) **Punto 3. (Quadro amministrativo territoriale)**: Risulta modificato il solo punto "3.1.2 Ambito di smaltimento", tenuto conto che i comuni indicati in tale paragrafo, dal 15 novembre 2010, non conferiscono più presso la discarica di Cà Guglielmo, bensì nell'impianto do Cà Lucio. Il restante volume utilizzato per i conferimenti di rifiuti speciali non pericolosi, per i quali intermediario e garante risulta essere la ditta GIMA S.p.A., con sede legale a Polpenazze (BS) in Via Montecanale, 19 (P.I. 2185330 e REA 428666);

f) **Punto 4. (Quadro propedeutico dell'attività)**: Le modifiche all'impianto introducono un automatico aggiornamento allo stesso Piano di Adeguamento applicato ai sensi del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

g) **Punto 4.1. (aspetti tecnico costruttivi)**:

g.1) che, con riferimento al Punto 4.1.3 della **RELAZIONE TECNICA E PREVISIONALE CON DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MODIFICHE PROGETTATE, ALL'A.I.A. N. 1786 DEL 7 LUGLIO 2010 E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DEL COMPLESSO I.P.P.C. A MODIFICA AVVENUTA (3 dicembre 2010)**, titolato "Sottocategoria per discarica di rifiuti non pericolosi di tipo A, discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile", risulta modificata la sottocategoria con il riconoscimento della sottocategoria, ai sensi del corrispondente punto a), comma 1, articolo 7 del D.M. 3 agosto 2005;

g.2) che a tale scopo risulta redatta la relativa valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 e che la relazione medesima ha considerato l'intero corpo discarica mentre la

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

sottocategoria di tipo A è stata richiesta per i conferimenti rimanenti e con i seguenti valori di deroga:

COMPONENTE	Mg/1 con deroghe
As	0,2
Ba	10
Cd	0,1
Cr	2
Cu	6
Hg	0,005
Mo	3
Ni	5
Pb	3
Sb	1
Se	0,05
Zn	15
Cl-	3.000
F-	15
Cn-	0,5
So4- -	3.000
DOC	1.500
TDS**	8.000

• * **tali analisi possono essere disposte dall'autorità competente per un accertamento più approfondito.**

• ****È possibile servirsi dei valori TDS in alternativa a solfati e cloruri.**

g.3) ai fini di una gestione cautelativa del volume residuo disponibile in impianto si deve effettuare la determinazione strumentale dell'Indice di Respirazione Dinamico Potenziale (IRDP) per i rifiuti per cui è richiesta a deroga, qualora i valori DOC riscontrati in fase di omologa dovessero superare la soglia di 80 mg/l;

g.4) deve essere inoltre vincolato il ritiro di rifiuti non putrescibili, con DOC, riscontrato in fase di omologa, superiore a 80 mg/l, ad un limite di riferimento di 1000mg02Kg/SV come da IRDP;

h) **Punto 4.2 (Progetto di chiusura, rimodellamento morfologico e reinserimento ambientale):** risulta integrato dalle parti progettuali presentate;

i) **Punto 4.3.(Viabilità):** risulta sottoposta a manutenzione la strada comunale di Santa Barbara, intersecante la SP.424 "Cagli - Pergola"

l) **Punto 4.6 (Materiale di copertura).**

m) **Punto 4.12. (Tempi di attuazione degli interventi di adeguamento previsti):** contenuti nella "relazione tecnico illustrativa";

n) **Punto 4.13. (Dispositivi ed impianti di controllo):** Risulta aggiunto all'elenco, la piattaforma per il controllo dei rifiuti;

o) **Punto 4.14 (Accettazione dei rifiuti non pericolosi, compresi i rifiuti da insediamenti artigianali ed industriali assimilabili):** possono accedere all'impianto le Ditte autorizzate, previa stipula di apposita convenzione in ossequio alle procedure del Piano di Gestione Operativa approvato PO 01 (Procedura di convenzione per lo smaltimento dei rifiuti), PO 02 (Verifica di conformità dei rifiuti) e PO 03 (Modalità dei rifiuti in discarica e verifiche in loco). In ogni caso, l'ente gestore deve garantire la compilazione e la verifica in loco dei seguenti documenti tecnico - operativi:

- *Convenzione per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi;*

- *Schede tecniche per la caratterizzazione di base del rifiuto speciale non pericoloso;*

- *Dati identificativi del produttore, norme di comportamento in discarica, informativa generale per il trattamento dei dati;*

- *Indicazioni per la compilazione della caratterizzazione di base del rifiuto speciale non pericoloso e per il conferimento di particolari tipologie di rifiuto;*

- *Attestato relativo alla richiesta di ecotassa e/o IVA agevolata.*

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

- la documentazione riguardante la caratterizzazione dei rifiuti da avviare in discarica, deve necessariamente fornire indicazioni su composizione, stato fisico, capacità di produrre percolato, comportamento al lungo termine e caratteristiche generali;

- i documenti ivi indicati, nonché le eventuali determinazioni analitiche dovranno essere rilasciati da un laboratorio all'uopo abilitato e dovranno altresì attestare la conformità dei rifiuti ai criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa vigente;

- deve essere compito del produttore/detentore presentare alla "ditta" una nuova documentazione dei rifiuti prodotti ogni qualvolta questi risultino modificati in termine di tipologia e caratteristiche chimico - fisiche e, comunque, una volta all'anno;

- l'ente gestore della discarica deve verificare che la caratterizzazione di base, trasmessa dal produttore dei rifiuti sia completa e compilata correttamente in tutte le sue parti, controllando, altresì, che essa sia idonea e comprendente tutte le informazioni previste dalla normativa vigente;

p) che, con riferimento all' **ELABORATO 9. P.G.O. PROCEDURA OPERATIVA - VERIFICA DI CONFORMITA' DEI RIFIUTI (Riferimenti: data emissione 15.09.2010. Revisione n° 21 del 03.12.2010 - Codice PO. 02)**, l'ente gestore provvederà a definire la conformità dei rifiuti a sensi del decreto Ministeriale 27 settembre 2010 mentre la verifica di conformità intesa come riscontro dell'esattezza dei dati forniti dal produttore dei rifiuti e deve essere compiuta con la stessa frequenza prevista per la caratterizzazione di base;

p) che, nell'ambito del summenzionato documento (**ELABORATO 9. P.G.O. PROCEDURA OPERATIVA - VERIFICA DI CONFORMITA' DEI RIFIUTI (Riferimenti: data emissione 15.09.2010. Revisione n° 21 del 03.12.2010 - Codice PO. 02** sarà adottata la "Procedura per la valutazione della pericolosità dei rifiuti contenenti idrocarburi" consistente nella tecnica di ricerca dei markers specifici di cancerogenicità, con particolare attenzione alle seguenti modalità:

1) il soggetto gestore dovrà verificare se la concentrazione totale della frazione idrocarbureica contenuta nel rifiuto si è attestata al di sotto dello 0,1 %, non dovendosi in tal caso attribuire al rifiuto medesimo la caratteristica di pericolosità H7 e potendolo classificare, di conseguenza "non pericoloso";

2) il soggetto gestore, qualora riscontrasse una concentrazione totale della frazione idrocarbureica di origine non nota, al di sopra dello 0,1 %, dovrà procedere alla determinazione della concentrazione dei seguenti markers di cancerogenicità all'interno della frazione idrocarbureica:

- ✓ Benzene;
- ✓ 1,3 Butadiene,
- ✓ Benzo(a) pirene, (Benzo (def) risene; vedi allegato 2;
- ✓ Dibenzo (ah) antracene;
- ✓ Benzo (a) antracene;
- ✓ Benzo (a) Antracene;
- ✓ Benzo (b) fluorantrene, (Benzo (e) acefantrilene); vedi allegato 2;
- ✓ Benzo (e) fluorantrene;
- ✓ Benzo (e) pirene;
- ✓ Benzo(j) fluorantrene;
- ✓ Benzo (k) fluorantrene.

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

3) il soggetto gestore, una volta determinate le concentrazioni dei markers, dovrà verificare, ai sensi della direttiva 1967/548/CEE, se il rifiuto conferito in discarica possa essere classificato non pericoloso ovvero pericoloso e, in dipendenza di ciò, ammissibile o meno in discarica;

q) **Punto 5.3.2. (Scarichi idrici, acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia)**: risulta modificata la parte relativa allo scarico delle acque e/o percolati dalla piattaforma per il deposito e il campionamento dei rifiuti. Il percolato viene incanalato in una tubazione in PEAD con diametro di 150 mm, termosaldato al telo, per essere convogliata all'interno di una vasca monolitica circolare con funzione di sedimentazione e campionamento, per poter poi provvedere al deflusso finale nella rete di drenaggio esistente; della discarica;

r) **(Quadro integrato ambientale)**: Esclusivamente a cura dell'organo competente;

s) **(Quadro prescrittivo)**: Esclusivamente a cura dell'organo competente;

12) che in seguito ad un incontro tecnico svoltosi in data 15 aprile 2011 presso la sede A.R.P.A.M, presente l'Amministrazione Provinciale di Pesaro – Urbino, veniva concordata la sostituzione dell'operazione R5 (riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche), con l'operazione D1 (Deposito sul o nel suolo) delle seguenti tipologie di rifiuto:

- 19.01.12: scorie pesanti derivanti da impianti di termovalorizzazione;
- 19.12.12: altri rifiuti, limitatamente a scorie trattate e terreni trattati;
- 19.12.09: minerali (ad esempio sabbia e rocce);
- 17.05.04: terre e rocce da scavo non pericolose anche provenienti da siti contaminati;
- 19.13.02: rifiuti solidi non pericolosi provenienti da operazioni di bonifica;
- 17.09.04: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione.

13) **che la Società Naturambiente s.r.l. presentava, in data 19 maggio 2011, comunicazione di variante non sostanziale**, avente ad oggetto: “Art. 29 – ter del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti di smaltimento di rifiuti – Variante non sostanziale” accompagnata dalla documentazione ivi elencata (riportata in ALLEGATO ELENCO ELABORATI ed INTEGRALMENTE ALLEGATA alla presente Determinazione): 1) Istanza; 2) relazione tecnica e previsionale con descrizione dettagliata delle modifiche progettate all'A.I.A. n. 1786 del 07/07/2010 e degli impatti ambientali nel complesso IPPC a modifica avvenuta. Come previsto dal punto 1.3 dell'allegato I della delibera di Giunta Regionale n. 1547 del 05.10.2010 e dal punto 4.3 dell'allegato A della delibera di G.P. n. 417 del 20.11.2009 – Naturambiente s.r.l., 3) Allegato 1 – Planimetria generale ingresso discarica; 4) Allegato 2. Planimetria dettagli piattaforma di controllo di rifiuti; 5) Allegato 3. Planimetria dei nuovi punti di monitoraggio; 6) Allegato 4. Planimetria punti di monitoraggio; 7) Copia di attestazione di versamento del costo relativo alle spese di istruttoria;

- 14) che la **RELAZIONE TECNICA E PREVISIONALE (datata 3 maggio 2011)**, ad oggetto: “Variazione della piattaforma per controllo dei rifiuti, nuovi punti di monitoraggio del P.S.C. approvato e **considerazioni su rifiuti utilizzati come ricopertura giornaliera in R5/D1**. Relazione tecnica e previsionale con descrizione dettagliata delle modifiche progettate all'A.I.A. 1786 del 07/07/2010 e degli impatti ambientali del complesso IPPC a modifica avvenuta”. Come previsto dal punto 1.3 della Delibera di Giunta Regionale n. 1547 del 5 ottobre 2009 e dal punto 4.3 dell'allegato A della delibera di G.P. n. 417 della Delibera di G.P. n. 417 del 20 novembre 2009”, contiene e sviluppa le seguenti argomentazioni:

- a) (Paragrafo 1) Premesse e considerazioni generali sulle modifiche proposte;

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

- b) (Paragrafo 2) Piattaforma di stoccaggio provvisorio per il campionamento dei rifiuti conferiti;
 - c) (Paragrafo 3) Nuovi punti di monitoraggio;
 - d) (Paragrafo 4) Considerazioni sui rifiuti utilizzati per la copertura giornaliera: R5/D1;**
 - e) (Paragrafo 6) Non sostanzialità delle modifiche (articolo 5 del Decreto Legislativo 152/2006 e Delibera regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009);
 - f) (Paragrafo 7) Descrizione dell'A.I.A. soggetta a modifica;
- 15) *che all'interno della suddetta **RELAZIONE TECNICA E PREVISIONALE (datata 3 maggio 2011)** si configurano come modifiche non sostanziali richieste: 1) la modifica della piattaforma per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti prevista dalle nuove procedure di accettazione dei rifiuti; 2) la realizzazione di nuovi punti di monitoraggio; 3) l'accettazione dei rifiuti previsti per la copertura giornaliera, ora appartenente ad una operazione D1 (deposito sul suolo e nel suolo), in luogo della precedente operazione R5.*
- 16) che per quanto attiene alla lettera b) del precedente punto 13) la piattaforma di stoccaggio risulterà traslata nel contesto spaziale della precedente rampa potendo usufruire di una platea di demolizione realizzabile mediante la demolizione della rampa medesima (Allegati 1 e 2);
- 17) che con riferimento alla lettera c) del precedente punto 13), si collocheranno ulteriori piezometri ed inclinometri, come raffigurato nell'Allegato 3 alla Relazione Tecnica e Previsionale del 3 maggio 2011;
- 18) che in relazione alla lettera d) del precedente punto 12), l'utilizzazione dei rifiuti collocati in veste di copertura giornaliera mediante l'operazione D1 (in luogo della precedente fase R5), scaturisce da un'analisi approfondita, svolta dall'ente gestore, relativamente alla reale e specifica convenienza tecnico - gestionale, la quale non può che discostarsi, oggi, da una prassi gestionale, oggi abbandonata, precedentemente adottata nel contesto della precedente nella Determina Provinciale n. 3.511 del 20 dicembre 2010;
- 19) che i rifiuti che dovranno essere accettati come operazione "D1 - Deposito sul o nel suolo" di cui all'allegato B alla parte quarta del Decreto Legislativo 152/06, sono stati così nello specifico individuati:
- 19.01.12: *scorie pesanti derivanti da impianti di termovalorizzazione;*
 - 19.12.12: *altri rifiuti, limitatamente a scorie trattate e terreni trattati;*
 - 19.12.09: *minerali (ad esempio sabbia e rocce);*
 - 17.05.04: *terre e rocce da scavo non pericolose anche provenienti da siti contaminati;*
 - 19.13.02: *rifiuti solidi non pericolosi provenienti da operazioni di bonifica;*
 - 17.09.04: *rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione.*
- il **Tavolo Tecnico tenutosi in data 28 maggio 2010** avente ad oggetto: "Impresa richiedente: Naturambiente S.r.L. Tavolo Tecnico dedicato alla valutazione preliminare del progetto di chiusura della Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Guglielmo di Cagli (PU). Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Titolo III - articolo 29 - bis., il cui verbale risulta allegato alla presente Determina costituendone parte integrante ed organica;
- il Tavolo Tecnico tenutosi in data 28 ottobre 2010 **con oggetto: Impresa richiedente: Naturambiente S.r.L. Tavolo Tecnico dedicato alla valutazione preliminare del progetto di chiusura della Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Guglielmo di Cagli articolo 29 - bis.**
- il Tavolo Tecnico tenutosi in data 11 febbraio 2011 con oggetto: Ditta Naturambiente S.r.L. di Pesaro.- Progetto preliminare di chiusura della Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Guglielmo di Cagli.(PU).**

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

- Che il tavolo tecnico all'uopo convocato concludeva i propri lavori esprimendo **parere positivo** relativamente al Progetto preliminare di chiusura della Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Guglielmo di Cagli (PU), identificando il progetto medesimo nel contesto delle modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione, e ciò ai sensi dell'articolo 29 – nonies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che della Delibera di Giunta Regione Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009;
- che le conclusioni favorevoli, espresse nell'ambito del Tavolo tecnico svoltosi in data 11 febbraio 2011, si riassumevano in una valutazione positiva del progetto preliminare di chiusura avendo contemplato la possibilità di rilasciare la presente autorizzazione intesa quest'ultima nell'accezione di **modifica non sostanziale comportante l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1786 del 30 luglio 2010**;
- che le conclusioni favorevoli espresse nell'ambito del Tavolo tecnico svoltosi in **data 11 febbraio 2011 si coordinano e si integrano organicamente** con l'applicazione delle modifiche non sostanziali richieste, **in data 19 maggio 2011**, comunicazione di *variante non sostanziale*, avente ad oggetto: “Art. 29 – ter del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti di smaltimento di rifiuti – Variante non sostanziale”;

Visto

- l'elenco degli elaborati riportato nell'Allegato “A” alla presente Determinazione e predisposti in ossequio all'esigenza di valutare compiutamente l'introduzione delle varianti non sostanziali alla precedente Determinazione *n. 1786 del 7 luglio 2010 avente ad oggetto: NATURA SRL. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' GUGLIELMO, COMUNE DI CAGLI (PU). (DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 E S.M.I. - DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 - L.R. 7/04 - L.R. 6/07)*;
- **il summenzionato Tavolo Tecnico tenutosi in data 11 febbraio 2011 con oggetto: Ditta Naturambiente S.r.L.di Pesaro.- Progetto preliminare di chiusura della Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Guglielmo di Cagli.(PU).**
- **Ritenuto che esistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione citata in oggetto;**

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

Visto l'articolo 5 della Legge n. 241/90, così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";

Visto l'art. 107 comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

P R O P O N E

1) di autorizzare, mediante il presente atto, le **modifiche non sostanziali** riportate nel presente documento istruttorio consistenti nella *richiesta di chiusura, riconfigurazione morfologica, ripristino ambientale e rimodellamento morfologico per sottocategoria della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Guglielmo di Cagli (PU) - modifiche non sostanziali ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/2006) e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009*, e, sempre mediante il presente atto, di autorizzare le seguenti ed ulteriori **modifiche non sostanziali**: *edificazione di una diversa piattaforma di stoccaggio per il campionamento dei rifiuti conferiti, dislocazione di nuovi punti di monitoraggio, copertura giornaliera con l'ausilio di specifiche tipologie di rifiuti utilizzate, mediante operazione D1 (deposizione sul suolo o nel suolo) in luogo della precedente operazione R5*, a favore della Ditta:

Ragione Sociale: **Naturambiente S.r.L**

P.IVA/CF: **02420150415**

Sede legale e amministrativa: **Via dei Canonici, 144**

Sede impianto: **Cà Guglielmo di Cagli (PU)**

2) di stabilire che è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al documento approvato, se non nei modi previsti dalla documentazione approvata dalla Giunta e in particolare dal Documento di Coordinamento dei Piani;

3) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi;

4) di stabilire che tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recentemente integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2006, n. 4, dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205, e da qualsiasi altra norma anche regionale vigente in materia, si intendono richiamate come prescrizioni dell'atto autorizzativo;

5) di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto nell'atto autorizzativo comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelle previste dal Titolo VI

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Capo I del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

6) di stabilire che il presente atto potrà essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ALLEGATI alla Determinazione Dirigenziale n. 2529 del 21/09/2011

ALLEGATO "A"

ELENCO DEGLI ELABORATI PRESENTATI IN DATA 13.12.2010

ELENCO DEGLI ELABORATI TECNICI

ELABORATO 1. RELAZIONE TECNICA E PREVISIONALE – MODIFICHE A.I.A. – OGGETTO: “PROGETTO DI CHIUSURA, RICONFIGURAZIONE MORFOLOGICA E RIPRISTINO AMBIENTALE – RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO PER SOTTOCATEGORIA. RELAZIONE TECNICA E PREVISIONALE CON DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MODIFICHE PROGETTATE, ALL’A.I.A. 1786 DEL 07/07/2010 E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DEL COMPLESSO IPPC A MODIFICA AVVENUTA” COME PREVISTO DAL PUNTO 1.3. DELL’ALLEGATO 1 DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1547 DEL 5 OTTOBRE 2009 E DAL PUNTO 4.3 DELL’ALLEGATO A DELLA DELIBERA DI G.P. N. 417 DEL 20.11.2009.

1. Premesse.

2. Progetto di chiusura, riconfigurazione morfologica e ripristino ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Cà Guglielmo – Cagli – Rimodellamento morfologico per sottocategoria – Ing. Valter Fabio Filippetti, Per. Ind. Augusto Albini – Coopprogetti.

3. Effetti sul suolo, emissioni in atmosfera, produzione del percolato, stabilità, viabilità e novità infrastrutturali e gestionali.

3.1. Tempistiche per la chiusura definitiva anticipata.

3.2. Occupazione del suolo.

3.3. Emissioni in atmosfera.

3.4. Produzione di percolato.

3.5. Verifica della stabilità del versante.

3.6. Nuova pesa da 18 m.

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

4. Piano finanziario aggiornato.
5. Nuove procedure gestionali: Piano di Gestione Operativa aggiornato.
6. Non sostanzialità delle modifiche (art. 5 del Decreto Legislativo 152/06 e Delibera Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009).
7. Descrizione della A.I.A. soggetta a modifica.

ELABORATO 2. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA.

ELABORATO 3. RELAZIONE GEOLOGICA E VERIFICHE DI STABILITA'.

ELABORATO 4. PIANO FINANZIARIO – RELAZIONE ILLUSTRATIVA..(Riferimenti: elaborato PF/02 – n° allegati: 1. data e Numero: 2.1 del 30.11.2010. Da Modello PF/MG: 15.09.2006 – Rev. 1.0.).

ELABORATO 5. PIANO FINANZIARIO – TABELLE ECONOMICHE (Riferimenti: elaborato PF/02. Data e numero: rev. 2.1 del 30.11.2010. Da Modello PF/MG 1.0 del 03.11.2006. Nome file: PF – A2 Provincia PU rev. 1.0 xis).

ELABORATO 6. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DEL PGO/PICS (Riferimenti: Procedure P.G.O. – El. 01 – Revisione 1.1. Emissione del 15.09.2010).

ELABORATO 7. PIANO DI GESTIONE OPERATIVA – NORME DI CONFERIMENTO ED ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI (Riferimenti: Elaborato PGO/03. data 03.12.2010. Revisione 2.1. Nome file: P.G.O. A1 1.0 doc).

ELABORATO 8. P.G.O. PROCEDURA OPERATIVA - PROCEDURA CONVENZIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (Riferimenti: Data revisione: 15.09.2010 – Revisione n° 21 del 03.12.2010. Codice PO01).

ELABORATO 9. P.G.O. PROCEDURA OPERATIVA – VERIFICA DI CONFORMITA' DEI RIFIUTI (Riferimenti: data emissione 15.09.2010. Revisione n° 21 del 03.12.2010 – Codice PO. 02).

ELABORATO 10. MODALITA' DI ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI IN DISCARICA E VERIFICHE IN LOCO. (Riferimenti: Data emissione: 15.09.2010. revisione n° 2.1 del 03.12.2010. Codice PO. 03).

ELENCO DEGLI ELABORATI GRAFICI

1. **PLANIMETRIA DI CONFRONTO STATO DI PROGETTO – STATO AUTORIZZATO.** Elaborato n° 1.
2. **CONFRONTO PROFILI CORPO DISCARICA – STATO AUTORIZZATO – DI PROGETTO.** Elaborato n° 2.

Copia di attestazione di versamento del costo relativo alle spese di istruttoria.

ELENCO DEGLI ELABORATI PRESENTATI IN DATA 19 MAGGIO 2011

ELENCO DEGLI ELABORATI TECNICI

ELABORATO 1. Istanza;

ELABORATO 2. relazione tecnica e previsionale con descrizione dettagliata delle modifiche progettate all'A.I.A. n. 1786 del 07/07/2010 e degli impatti ambientali nel complesso IPPC a modifica avvenuta ("Variazione della piattaforma per controllo dei rifiuti, nuovi punti di monitoraggio del P.S.C. approvato e considerazioni su rifiuti utilizzati come ricopertura giornaliera in R5/D1"). Come previsto dal punto 1.3 dell'allegato I della Delibera di Giunta Regionale n. 1547 del 05.10.2010 e dal punto 4.3 dell'allegato A della delibera di G.P. n. 417 del 20.11.2009 – Naturambiente s.r.l.,

-

- ELENCO DEGLI ELABORATI GRAFICI

-

- 1) **Allegato 1** – Planimetria generale ingresso discarica;
- 2) **Allegato 2.** Planimetria dettagli piattaforma di controllo di rifiuti;
- 3) **Allegato 3.** Planimetria dei nuovi punti di monitoraggio;
- 4) **Allegato 4.** Planimetria punti di monitoraggio;
- 5) Copia di attestazione di versamento del costo relativo alle spese di istruttoria.

ALLEGATI alla Determinazione Dirigenziale n. 2529 del 21/09/2011

ALLEGATO "B"

Prot. n. 18930/2011
marzo 2011

Pesaro, 10

OGGETTO: Ditta Naturambiente S.r.L.di Pesaro.– Progetto preliminare di chiusura della Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Guglielmo di Cagli.(PU).

TAVOLO TECNICO

L'anno **2011** il giorno **11 (undici)** del mese di **febbraio** alle ore **10.30** presso la "Sala Volpini", Via Gramsci, 4, si svolge il Tavolo Tecnico convocato con nota inviata in data 17/01/2011 (ns. prot. n. 2579/2011).

**Per l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino sono presenti:
Servizio Ambiente - Ufficio 4.3.1. Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione rifiuti**

– Il Funzionario Responsabile del Procedimento – Dott. Massimo Baronciani

ARPAM - Dipartimento Prov.le di Pesaro – Dott.. Massimo Mariani

Impresa: NATURAMBIENTE S.r.l. – MMS ECOLOGICA S.r.L. - COOPROGETTI Soc. Coop., nelle persone del Dott. Leonardo Tombari, Ing., Renato Testalunga, Dott.ssa Simona Dominici, Dott. Enrico Minelli, P.I.. Augusto Albini.

COMUNE DI CAGLI: Sindaco Patrizio Catena

COMUNE DI FRONTONE: Sindaco Francesco Passetti

Assenti: nessuno

Il Tavolo Tecnico ha inizio alle ore 10.30. Baronciani illustra sinteticamente le ragioni che sostengono lo svolgimento del suddetto tavolo, evidenziando che la riunione risulta preceduta da una serie di azioni di carattere amministrativo, le quali si sono esplicitate nell'avvenuta dei seguenti atti: 1) **Deliberazione N. 39 del 13 febbraio 2009** avente ad oggetto: DITTA NATURA SRL DI CAGLI. - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 208 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - LEGGE REGIONALE n. 28/1999, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI CHIUSURA, RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO E RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITA' CA' GUGLIELMO DI CAGLI (PU); 2) **Determinazione n. 296 del 08/02/2010** avente ad oggetto: ART. 210 D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152. DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOC. CA' GUGLIELMO DI CAGLI (PU). MODIFICA DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI CHIUSURA, RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO E RIPRISTINO AMBIENTALE; 3). **Determinazione n. 1786 del 07/07/2010** avente ad oggetto: NATURA SRL. **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE** DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' GUGLIELMO, COMUNE DI CAGLI (PU). (DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 E S.M.I. - DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 - L.R. 7/04 - L.R. 6/07); 4) **Deliberazione di Giunta Provinciale n. 277 del 30 luglio 2009**, avente ad oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO, LA COMUNITA' MONTANA AMBITO 2B, IL COMUNE DI CAGLI E LA SOCIETA' MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. PER IL PIANO DI CHIUSURA DELL'IMPIANTO DI DISCARICA DI CA' GUGLIELMO IN COMUNE DI CAGLI (PU) – ARTICOLO 178, COMMA 4, PARTE IV D.L.GS 3 APRILE 2006, N. 152. 5) **Determinazione n. 3511 del 20 dicembre 2010**, avente ad oggetto: ARTICOLO 29 – TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/06 E S.M.I. – ARTICOLO 213 DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI VARIATE NON SOSTANZIALE. DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI “CA' GUGLIELMO DI CAGLI (PU) NATURA S.R.L. 6). **Determinazione n. 3632 del 23/12/2010** avente ad oggetto: VOLTURAZIONE RILASCIATA A DITTA NATURAMBIENTE S.R.L. "DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI - CA' GUGLIELMO DI CAGLI (PU). DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 – TITOLO III BIS – ARTICOLO 29 BIS - DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N° 36. La riunione in corso dovrebbe costituire la fase epilogativa di un percorso procedimentale iniziato con il Tavolo Tecnico tenutosi in data 28 ottobre 2010, il quale aveva concluso i propri lavori, riconoscendo che il *progetto preliminare di chiusura e rimodellamento morfologico*, se approvato,

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

avrebbe comportato l'applicazione di una modifica non sostanziale tramite l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1786 del 7 luglio 2010.

Albini: illustra la planimetria del progetto asserendo che il ripristino ambientale e la chiusura non subiranno modifiche e che in base agli studi geologici la discarica mostra ampia stabilità. Il progetto contempla l'accoglimento di una quantità di rifiuti speciali pari a 53.000 tonnellate (un residuo di 30.000 ton al quale andranno a sommarsi 23.000 ton).

Minelli: aggiunge che i rifiuti sono oltremodo garantiti poiché costituiti di materia secca.

Sindaco di Cagli: chiede delucidazioni riguardo l'intermediazione nel conferimento di rifiuti.

Dominici: illustra i codici CER il cui conferimento è consentito in discarica e, in risposta al Sindaco di Cagli, esplica, al contempo, l'iter riguardante lo smaltimento dei rifiuti, così come indicato nei seguenti allegati cartacei: *documentazione del Piano di Gestione Operativa; norme per il conferimento e accettazione rifiuti; procedura per lo smaltimento rifiuti; verifica di conformità rifiuti; modalità di accettazione rifiuti e verifica in loco*. Aggiunge che il personale della discarica è pienamente abilitato al campionamento dei rifiuti, sotto la direzione tecnica della Società COOPROGETTI.

Baronciani (Ufficio ambiente della Provincia di Pesaro e Urbino): chiede ulteriori spiegazioni sugli eventuali impatti da biogas e percolato, incrementabili con la realizzazione del progetto presentato.

Minelli: risponde che la discarica dispone di idonea torcia ad alta combustione in grado di bruciare il biogas derivante dalla degradazione dei rifiuti. Le emissioni odorigene, a loro volta, non costituiscono un problema, sia nell'ambito del biogas che del percolato, in quanto non sono previsti aumenti di produzione per entrambi, e ciò in considerazione della minore presenza di umidità nei rifiuti stessi.

Dominici: afferma che, con cadenza trimestrale, saranno trasmessi i report dei flussi di rifiuti conferiti in discarica, agli enti preposti (Comune di Cagli, Provincia di Pesaro – Urbino e ARPAM di Pesaro).

Mariani: chiede quale tipo di documentazione relativa alle procedure di accettazione rifiuti è presente in discarica, onde permettere i necessari controlli e verifiche.

Dominici: aggiunge che presso la discarica è prevista una fase di affiancamento tra i funzionari MMS e gli operatori presenti quotidianamente sul posto.

Baronciani reputa soddisfacente il confronto di opinioni emerso durante il Tavolo Tecnico giudicando approvabile la modifica non sostanziale in esame, previa presentazione da parte di COOPROGETTI di una relazione inerente la soglia rifiuti di 25.000 tonnellate. La modifica non sostanziale comporta, in questo caso, l'aggiornamento dell'autorizzazione originaria, modificativa della *Determinazione Provinciale n. 1786 del 7 luglio 2010* (Natura s.r.l. – Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Guglielmo di Cagli (PU). Decreto

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e s.m.i. – Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Legge Regionale 7/04 – Legge Regionale 6/07).

CONCLUSIONI: Il Tavolo Tecnico esprime *parere positivo* relativamente al Progetto preliminare di chiusura della Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Guglielmo di Cagli (PU), identificando il progetto medesimo, nel contesto delle modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione, e ciò sia ai sensi dell'articolo 29 – nonies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che della Delibera di Giunta Regione Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009. NATURAMBIENTE, dovrà presentare al più presto la richiamata relazione afferente la soglia rifiuti di 25.000 tonnellate, al fine di poter acquisire l'autorizzazione alla realizzazione del progetto preliminare di chiusura.

Alle ore 12.00 ha termine la seduta del Tavolo Tecnico.

RESPONSABILE DELL'UFFICIO 4.3..1.1

Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti

Bonifica Siti Inquinati

Dott. Massimo Baronciani

MB/mb